

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

E.R.S.U. MESSINA

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Via Ghibellina, 146 – 98123 MESSINA

## CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELL'ERSU – MESSINA

L'anno duemilaundici (2011), il giorno \_\_\_\_\_ ( ) del mese di \_\_\_\_\_, nella sede di Messina dell'ERSU, sita in via Ghibellina, 146 con la presente convenzione da valere a tutti gli effetti di legge, fra le parti costituite da una parte

1) l'E.R.S.U. MESSINA (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario) già Opera Universitaria, (in seguito indicata per brevità con la parole "ERSU"), con sede in Messina, via Ghibellina, 146 legalmente rappresentata dal Prof. Marcello Bartolotta, c. f. \_\_\_\_\_, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e dall'altra parte:

2) l'istituto bancario \_\_\_\_\_ sede di Messina Via \_\_\_\_\_ (in seguito indicato, per brevità, "Banco") in persona del \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_, nella qualità di rappresentante del predetto istituto, autorizzato alla stipulazione del presente atto a norma delle vigenti disposizioni statuarie dello stesso istituto,

### PREMESSO

- che con delibera \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Messina, veniva aggiudicato il Servizio di cassa all'istituto \_\_\_\_\_, alle condizioni di cui all'offerta del \_\_\_\_\_, prot. \_\_\_\_\_, per il periodo di anni tre (3);

- che conseguentemente le parti intendono, di comune accordo, disciplinare come in appresso le modalità e le condizioni di espletamento del servizio stesso;

si conviene e si stipula quanto segue:

### ART. 1

Il servizio di cassa dell'Ente è affidato, a datare dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_, all'istituto \_\_\_\_\_, che lo svolgerà tramite il proprio ufficio tesoreria, *sito presso la sede di \_\_\_\_\_* **alle condizioni indicate nell'offerta del \_\_\_\_\_, e del Capitolato Speciale di Appalto che del presente atto fanno parte integrante.**

All'istituto compete la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Ente, dal medesimo ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

La esazione è pura e semplice, s'intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esazione contro i debitori morosi da parte dell' "istituto", il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente, ogni pratica legale od amministrativa per ottenere l'incasso.

Restano escluse dalla cura delle riscossioni le "entrate patrimoniali", per le quali l'Ente potrà avvalersi, se autorizzata per Legge, del Concessionario Governativo delle imposte dirette a norma di Legge in materia, nella intesa che le somme riscosse saranno riversate dal Concessionario incaricato all'"istituto" nei termini e nei modi prescritti.

### ART. 2

In relazione alla natura del servizio, "l'Istituto" resterà estraneo al bilancio dell'Ente e, per gli stessi motivi, non sarà tenuto alla compilazione e presentazione dei conti consuntivi, adempimenti questi che, se prescritti dalle norme statuarie e regolamentari dell'Ente, saranno curati direttamente dall'Ente. Restano a carico dell'"Istituto" tutti gli adempimenti relativi alla

redazione e trasmissione alle competenti Amministrazioni, di prospetti, informazioni e dati inerenti le movimentazioni ed i flussi di cassa, ove obbligatori.

#### ART. 3

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1<sup>o</sup> Gennaio e termina il 31 Dicembre, nel qual giorno è definitivamente chiuso.

Il trasferimento, ai soli effetti contabili, del fondo di cassa residuo a fine esercizio all'esercizio nuovo, sarà operato senza particolari formalità, a chiusura del mese di dicembre evidenziandone l'importo sotto apposita voce della situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza

#### ART.4

Le entrate dell'Ente saranno riscosse dall'Istituto in base ad ordinativi di riscossione a firma del Presidente, del Direttore e del Dirigente Responsabile di Ragioneria o di coloro che, in caso di assenza o di impedimento, legalmente li sostituiscono.

Per ciascuna riscossione operata l'Istituto rilascerà alla parte, apposita quietanza.

Ogni bolletta dovrà fare richiamo all'ordine di riscossione relativo alla somma riscossa.

Della somma pervenuta direttamente all'Istituto questi dovrà dare sollecita comunicazione all'Ente per l'emissione dell'ordine di riscossione e frattanto rilascerà al versante, se richiesta, quietanza con l'annotazione "SALVO I DIRITTI DELL'ENTE".

#### ART. 5

Nessuna somma potrà essere pagata dall'Istituto senza il relativo mandato di pagamento, a firma del Presidente, del Direttore e del Dirigente responsabile di Ragioneria o di coloro che, in caso di assenza o di impedimento, li sostituiscono legalmente.

I mandati saranno emessi con numero progressivo e con le seguenti altre indicazioni: Ente emittente, esercizio, oggetto della spesa, somma da pagare in tutte lettere ed in cifre, nome e cognome del creditore o dei creditori o di chi per loro fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, data di emissione.

I mandati collettivi a favore del personale dell'Ente operabili col sistema della delega, oltre a contenere i nominativi dei creditori, indicheranno anche il nominativo dell'unica persona che, fornita dei relativi poteri già accertati dall'Ente, dovrà incassare per loro conto le somme, rilasciandone quietanza a tutti gli effetti e senza alcuna responsabilità per il Banco.

E' vietato emettere mandati provvisori.

L'Istituto dovrà astenersi dal pagare i mandati che contenessero abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o nel nome del creditore; eventuali errori debbono essere corretti con chiamata in calce, in modo da lasciare leggibile il testo modificato e convalidato con le firme di coloro che hanno firmato il mandato. Resta a cura dell'Ente di accertare il diritto di terzi a riscuotere le somme liquidate in favore di nominativi diversi e pertanto, sui mandati dovranno indicarsi i nominativi delle persone alle quali le somme stesse dovranno essere materialmente pagate.

#### ART. 6

L'esecuzione dei pagamenti avrà luogo normalmente, allo sportello designato e di cui al primo comma dell'art.1.

Per i pagamenti fuori piazza, l'Istituto si atterrà alle indicazioni contenute nei mandati, in difetto di esse, vi darà esecuzione nei modi che riterrà più opportuni ed avrà diritto al rimborso delle spese che dovesse all'uopo sostenere. Per tali pagamenti costituiranno titoli di scarico a tutti gli effetti, in luogo della normale quietanza del beneficiario, una apposita annotazione a timbro, firmata dal cassiere, attestante la modalità con la quale è stato estinto il mandato. Oltre a tale annotazione, per i mandati estinti a mezzo versamento in conto corrente postale e o a mezzo vaglia postale, dovranno essere allegati ai mandati stessi le relative ricevute e scontrini. Per tali pagamenti le spese e tasse riguardanti l'esecuzione dei pagamenti saranno poste a carico dei beneficiari, pertanto l'Istituto è autorizzato a trattenerne dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione.

Agli effetti fiscali l'Istituto si atterrà alle indicazioni apposte dall'Ente sui mandati.

#### ART. 7

I pagamenti saranno effettuati dall'istituto nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'Ente. Questo è quindi obbligato ad accertare, prima dell'invio dei titoli di spesa, che l'ammontare dei medesimi non superi le dette disponibilità. Conseguentemente i mandati tratti in eccedenza ai limiti suddetti potranno essere restituiti dall'istituto che in nessun caso sarà tenuto a darvi seguito.

#### ART. 8

La trasmissione degli ordinativi dell'Ente al Banco sarà effettuato esclusivamente a mezzo di elenchi in duplice copia distintamente per gli ordinativi di introito e per quelli di esito. L'originale, firmato dal Presidente dell'Ente o dal Direttore, sarà trattenuto dal "Cassiere", la sottocopia, datata e firmata da quest'ultimo, sarà restituita all'Ente in segno di ricezione. La partecipazione ai creditori dell'emissione dei mandati sarà fatta direttamente dall'Ente dopo la consegna dei mandati stessi al Banco.

#### ART. 9

L'istituto sarà tenuto ad effettuare presso le casse pubbliche i pagamenti e le riscossioni disposti dall'Ente con regolari mandati e reversali e, su richiesta dell'Ente stesso, ad intervenire nella stipulazione di atti o convenzioni ai soli fini del materiale incasso o pagamento delle somme.

#### ART. 10

Le somme riscosse o pagate in dipendenza del servizio di cassa per conto dell'Ente verranno giornalmente riferite nelle contabilità speciali accese presso la coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo le modalità previste dalla recente legislazione in materia. Eventuali somme riferite in conti correnti fruttiferi intestati all'Ente presso l'Istituto Cassiere saranno regolate per tasso, valute e spese alle seguenti condizioni:

- 1. TASSO D'INTERESSE PASSIVO** quello offerto dall'istituto cassiere in sede di gara;
- 2. TASSO D'INTERESSE ATTIVO APPLICATO SU GIACENZA DI CASSA PRESSO L'ISTITUTO CASSIERE** sarà quello offerto in sede in gara;
- 3. MUTUO PASSIVO A SEI MESI** calcolato secondo le modalità stabilite dalla Cassa DD.PP. per i mutui aventi le medesime caratteristiche:
  - A tasso variabile con ammortamento fino a dieci anni: tasso Euribor a sei mesi calcolato secondo le modalità stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti, per mutui aventi le medesime caratteristiche, aumentato di punti \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);
  - A tasso variabile con ammortamento fino a dieci anni: tasso Euribor a sei mesi calcolato secondo le modalità stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti, per mutui aventi le medesime caratteristiche, aumentato di punti \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);

#### ART. 11

L'Ente dovrà dare preventiva regolare comunicazione delle generalità e qualifica e delle firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere i mandati e le reversali, degli estratti delle delibere relative, nonché delle variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomine, nell'intesa che tutte le operazioni effettuate dal Banco prima che esso abbia ricevuto tali comunicazioni saranno riconosciute valide.

#### ART.12

Il Banco dovrà tenere al corrente:

- a) i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione;
- b) un giornale di cassa, costituito dalle sottocopie della situazione di cui al successivo art.13.

#### ART.13

L'Istituto, con cadenza quindicinale, invierà all'Ente la situazione di cassa in doppio con la sintesi, in essa, delle operazioni eseguite.

Trasmetterà inoltre, mensilmente, i mandati di pagamento estinti, muniti delle quietanze o dei documenti surrogatori e gli ordini di riscossione relativi alle operazioni eseguite nel periodo mensile di riferimento, insieme alla situazione riepilogativa di cassa mensile delle riscossioni e dei pagamenti e dei sospesi, al fine delle verifiche di cassa.

L'Ente darà scarico della documentazione di cui sopra, restituendo, datato e firmato per ricevuta, il secondo esemplare della situazione mensile trasmessa dall'Istituto di credito anche ai fini del raccordo reciproco della contabilità.

#### ART.14

L'orario di svolgimento del servizio coinciderà con quello che sarà adottato dal Banco nei confronti della propria clientela.

#### ART.15

Il Banco trasmetterà all'Ente, entro la prima decade dell'anno successivo a quello di competenza, l'estratto conto annuale, regolato per capitali ed interessi.

In caso di scopertura o di affidamento verrà rimesso trimestralmente l'estratto conto riportante la liquidazione delle corrispondenti competenze debitorie.

La mancanza di rilievi da parte dell'Ente, rispettivamente nel termine di 15 giorni dal ricevimento della situazione riepilogativa di cassa mensile ed in quello di 30 giorni dal ricevimento dell'estratto conto a chiusura dell'esercizio, ovvero a chiusura trimestrale (conti debitori e dei documenti come sopra indicati), equivarrà a tacito benestare per le risultanze contabili accertate dal Banco in base ai documenti trasmessi.

Le situazioni periodiche e gli estratti conto rimessi dal Banco costituiscono il conto di cassa reso dal medesimo.

Il Banco, dovrà altresì trasmettere, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto annuale dell'anno precedente redatto in conformità delle relative disposizioni di Legge.

Il conto dovrà essere corredato, ove ci fossero, da matrici dei bollettari, da ordinativi di riscossione, da mandati di pagamento regolarmente quietanzati e da tutte le altre giustificazioni o documentazioni che fossero richieste, non ancora trasmessi.

#### ART.16

Il Banco assume pure l'incarico della semplice custodia dei titoli e valori di pertinenza dell'Ente da questo affidatagli a titolo di deposito con regolare verbale e disposizione scritta e della riscossione dei relativi frutti, restando, tuttavia, sollevato dalle cure e dalla responsabilità di qualsiasi iniziativa inerente all'amministrazione dei titoli medesimi, che dovrà essere tempestivamente disposta dall'Ente.

Le richieste di prelievi dei valori in custodia dovranno portare le firme prescritte per i mandati di pagamento.

Il servizio di custodia di cui sopra sarà regolato dalle condizioni e norme usuali nel settore.

#### ART.17

I depositi, sia provvisori che definitivi, che venissero effettuati da terzi, saranno accettati in base ai singoli ordini rilasciati dall'Ente.

I depositi di terzi saranno custoditi dal Banco fino a quando non ne sia autorizzato, con regolare ordine, la restituzione o non venga altrimenti disposto.

#### ART.18

L'Istituto potrà accordare, a richiesta dell'Ente, ed ai sensi dell'art. 52 del testo coordinato, anticipazioni di cassa " entro il limite massimo di 3/12 dell'entrate accertate nell'anno precedente. Gli interessi decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme.

#### ART.19

Il Banco è responsabile, a norma di Legge, dei fondi di cassa e carte contabili regolarmente affidatigli dall'Ente.

Il Banco si rende garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto ed ha l'obbligo di tenere al corrente il giornale di cassa, le reversali e i mandati di pagamento e tutti gli altri registri che si rendessero necessari per il migliore espletamento del servizio. Tale documentazione potrà essere verificata dall'Ente ogni qualvolta che esso ne riscontri l'esigenza.

#### ART.20

IL Banco, in dipendenza del servizio di cui sopra, è esonerato dal prestare cauzione.

#### ART.21

La presente convenzione ha la durata sino al \_\_\_\_\_ a far tempo dal \_\_\_\_\_, e si intende risolta alla scadenza senza possibilità di rinnovo.

Si conviene, inoltre, espressamente che, nel caso in cui il rapporto di cui alla presente convenzione, venisse a cessare per trasferimento ad altra Banca del servizio ovvero per qualsiasi altro motivo, il Banco verrà rimborsato immediatamente di ogni suo credito.

A tal uopo l'Ente si impegna a far sì che il "Cassiere" subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione che sarà per risultare sia per capitale che per interessi ed accessori.

#### ART.22

Per tutti gli obblighi e formalità che potranno rispettivamente incombere alle parti, in dipendenza della presente convenzione ed in essa non specificatamente contemplati, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.

Le spese di contratto ed accessorie inerenti e conseguenti alla presente convenzione ed alla sua esecuzione, sono a carico ed a cura dell'appaltatore, come indicato dall'art. 12 del C. S. A., così pure a carico dell'appaltatore sono posti eventuali oneri fiscali.

#### ART.23

Ad ogni effetto del presente contratto, le parti eleggono domicilio rispettivamente:

Il Banco presso la sede di \_\_\_\_\_ Messina;

L'Ente presso la sede di Messina via Ghibellina, 146.

Siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione a darà diritto di notificarvi tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, inerenti alla esecuzione o risoluzione della presente convenzione.

Le parti dichiarano che le partite IVA sono rispettivamente:

- **L'Istituto** \_\_\_\_\_

- **E.R.S.U. – MESSINA : 00540310836**

Letto approvato e sottoscritto

- **Per l'Istituto** \_\_\_\_\_:

- **Per l' E. R. S. U. MESSINA:**  
Il Presidente del Consiglio Prof. Marcello Bartolotta